

REGOLAMENTO (CE) N. 839/2004 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2004**

che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi provvisori di riferimento degli operatori tradizionali e alle assegnazioni provvisorie degli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo supplementare per il rilascio dei titoli di importazione di banane nel mese di maggio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. (PE E/947/2004) 838/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, relativo a misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue

- (1) Il regolamento (CE) n. (PE E/947/2004) 838/2004 ha fissato a 87 000 tonnellate il quantitativo disponibile per il rilascio di titoli nel mese di maggio 2004, per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri, ripartito in 72 210 tonnellate per gli operatori tradizionali e 14 790 tonnellate per gli operatori non tradizionali. Per poter rispettare tale quantitativo e in funzione delle comunicazioni trasmesse dalle autorità nazionali, gli articoli 6, paragrafo 2 e 7, paragrafo 2, del citato regolamento prevedono la fissazione di coefficienti di adattamento da applicare, se necessario, al quantitativo di riferimento specifico provvisorio degli operatori tradizionali e alla domanda di assegnazione specifica degli operatori non tradizionali.
- (2) In base alle comunicazioni trasmesse dalle autorità nazionali, l'importo complessivo dei quantitativi di riferimento specifici provvisori degli operatori tradizionali ammonta a 574 641,501 tonnellate, mentre l'importo complessivo delle domande di assegnazione specifiche degli operatori non tradizionali ammonta a 203 401,506 tonnellate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

- (3) Occorre di conseguenza fissare i coefficienti di adattamento da applicare per la fissazione delle quantità che possono essere oggetto di domande di titoli di importazione per le domande presentate all'inizio del mese di maggio, sia per gli operatori tradizionali che per quelli non tradizionali.
- (4) Per permettere agli operatori di presentare domande di titolo all'inizio del mese di maggio 2004, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro del quantitativo disponibile per il rilascio, nel mese di maggio 2004, di titoli per l'importazione di banane nei nuovi Stati membri, fissato dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. (PE E/947/2004) 838/2004,

- a) il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento specifico provvisorio di ciascun operatore tradizionale, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento è pari a 0,67019;
- b) il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento è pari a 0,25073.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52.